

*Avv. Adele Ambrosio*  
*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*  
*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*  
*Domicilio: Avv. Anna De Feo – Via Giacomo Doria n. 3, La Spezia*

**TRIBUNALE CIVILE DI LA SPEZIA –**  
**SEZ. LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 CPC**

**PER**

**ANNARUMMA DANIELA**, nata a Salerno il 01/11/1974 ed ivi residente alla Via Marino Paglia n. 26, c.f. NNRDNL74S41H703N, rappresentata e difesa dall'avv. *Adele Ambrosio* (C.F.: MBRDLA77R60F839R) ed elettivamente domiciliata in La Spezia presso lo studio legale dell'avv. *Anna De Feo* sito in via Giacomo Doria n. 3, in virtù di procura rilasciata in calce al presente atto. Con dichiarazione di voler ricevere le comunicazione inerenti il presente giudizio all'indirizzo PEC [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it) e/o al numero di fax 0983513776.

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Genova, Viale delle Brigate Partigiane n. 2;

**&&&&&**

La ricorrente è docente di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A019 – discipline giuridiche ed economiche. La stessa, vincitrice del concorso abilitante indetto con D.D. del 01/04/1999 ed inserita nella GAE della Provincia di Salerno, nell'agosto del 2015 partecipava al piano straordinario di assunzione di cui alla L. 107/2015.



*Avv. Adele Ambrosio*  
*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*  
*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*  
*Domicilio: Avv. Anna De Feo – Via Giacomo Doria n. 3, La Spezia*

All'esito, veniva assunta a tempo indeterminato dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art.1 comma 98 lett. C) della suddetta legge, con decorrenza giuridica dal 01/09/2015.

Provvisoriamente veniva assegnata alla provincia di La Spezia e, per l'anno scolastico 2015/2016, prestava servizio presso l'I.I.S. Capellini Sauro di La Spezia (cfr contratto del 26.11.2015).

In data 30/05/2016, presentava domanda per l'assegnazione della sede definitiva, indicando - come previsto nella ordinanza ministeriale n. 241/2016 - l'ordine delle proprie preferenze tra 100 ambiti su tutto il territorio nazionale e, poi, tra 100 province.

A seguito delle operazioni di mobilità, con atto del 13/08/2016, inviato via e-mail, il MIUR comunicava alla ricorrente di aver proceduto all'assegnazione, quale sede definitiva, presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, Ambito 0009 (ricadente in provincia di La Spezia).

Pertanto, con mail del 31/08/2016, il MIUR comunicava alla ricorrente la sede scolastica, ossia l'I.I.S. Capellini Sauro di La Spezia, dove l'odierna ricorrente assumeva servizio in data 01/09/2016.

L'esito della procedura di mobilità nei confronti della ricorrente è illegittimo per i seguenti

### **MOTIVI**

- 1. Disparità di trattamento – illegittimità del CCNI sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'08.04.16 ed illegittimità dell'O.M. n. 241 di pari data.**



*Avv. Adele Ambrosio*  
*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*  
*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*  
*Domicilio: Avv. Anna De Feo – Via Giacomo Doria n. 3, La Spezia*

Il CCNI sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 del 08/04/2016 e la relativa O.M. n. 241, di pari data, di sua attuazione, ha introdotto una disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli, come la deducente, provenienti dalla GAE.

Tale disparità di trattamento non trova fondamento nella L.107/2015, che – all'art. 1, comma 108, prevede che *<... i docenti di cui al comma 96 lett. b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lett. b) e c), ed assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale....>*. **Non vi è, dunque, la previsione di alcuna differenza in ordine alla assegnazione della sede definitiva tra i docenti provenienti dalla Graduatorie di Merito del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE.**

Invece, il CCNI e l'O.M. del 08/04/2016, prevedendo due fasi distinte e progressive hanno privilegiato, illegittimamente, gli assunti dalle G.M. 2012.

Infatti, l'art. 6 del CCNI del 2016 e l'O.M. di pari data dispongono – **diversamente** da quanto previsto nella L. 107/2015) - che *“gli assunti nell'a.s. 2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti dalle GM del concorso 2012 indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della **Provincia di attuale nomina**, mentre gli assunti nell'a.s. 2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/16*



*Avv. Adele Ambrosio*  
*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*  
*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*  
*Domicilio: Avv. Anna De Feo – Via Giacomo Doria n. 3, La Spezia*

*provenienti da GAE indicheranno 100 ambiti di **tutto il territorio nazionale.***”

Così facendo, solo ai primi, provenienti da GM concorso 2012 e, cioè, **da un concorso successivo**, è stata assicurata la scelta della sede definitiva tra gli ambiti della provincia di assunzione (spesso coincidente con quella di residenza), mentre, i secondi, provenienti da GAE, come la ricorrente, pur essendo in possesso di abilitazione all'insegnamento da molti anni prima, vengono inspiegabilmente costretti a chiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta solo in via subordinata rispetto ai primi, **indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità.**

Tale disparità di trattamento è ancora più grave ove si considerino le posizioni di chi, come la ricorrente, risultava collocata nella GAE da moltissimo tempo, **ben 16 anni**, con legittima aspettativa all'assunzione ordinaria ex art. 399 del D.lgs n. 297/1994.

La prof.ssa Annarumma, dunque, è stata penalizzata rispetto ai partecipanti al concorso successivo del 2012 che, pur con punteggio inferiore o – a parità di punteggio – aventi minore età, sono stati favoriti nella scelta della sede. Fra l'altro, se proprio doveva attribuirsi una precedenza, sarebbe stato più logico riconoscerla a chi aveva sostenuto il concorso prima e non il contrario, oppure in base all'anzianità di permanenza nella GAE della specifica provincia. La citata disparità di trattamento è ancor più evidente, se si considera che gli idonei



*Avv. Adele Ambrosio*  
*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*  
*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*  
*Domicilio: Avv. Anna De Feo – Via Giacomo Doria n. 3, La Spezia*

al concorso 2012 erano posti in una graduatoria regionale e non provinciale come quella relativa alle GAE.

Come rilevato, non esiste alcuna disposizione di legge che legittimi una tale situazione di favore per i docenti reclutati tramite graduatorie di merito del concorso.

Dunque, la previsione di accantonamento di posti a favore dei docenti assunti tramite GM equivale alla creazione di una riserva, che non trova fondamento nella Costituzione e nelle leggi vigenti nè è supportata da alcuna ragione logico-giuridica.

In tal modo il MIUR ha tradito il **principio dello scorrimento della graduatoria**, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

Lo scorrimento della graduatoria non è, invero, una regola sottoponibile a deroghe dettate da qualsivoglia esigenza amministrativa e lesive dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A.-.

Non può porsi dubbio sul fatto che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, come tale basata sulla redazione di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (*cfr., ex multis, TAR Napoli, Sez. VI, 21.03.07 n. 2620*).

In conclusione, la condotta della P.A. è stata del tutto illegittima, in quanto **ha ignorato l'obbligo di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede di servizio.**



*Avv. Adele Ambrosio*  
*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*  
*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*  
*Domicilio: Avv. Anna De Feo – Via Giacomo Doria n. 3, La Spezia*

Tanto è vero che la ricorrente, con punti 20, è stata trasferita in provincia di La Spezia, mentre il personale che in seguito si indicherà, anche con soli 12 punti, poiché movimentato in fase B3 è rimasto nella regione Campania, pur trattandosi di docenti assunti assieme alla ricorrente, con la medesima decorrenza e nella medesima fase C) del piano straordinario di assunzioni *ex lege* 107/2015.

Giova evidenziare, inoltre, che non tutti i docenti assunti dalle GM sono risultati vincitori del concorso 2012, ma dichiarati solo idonei alla detta procedura concorsuale. Ed infatti, contrariamente alle precedenti procedure concorsuali, il concorso indetto con DDG 82/2012 **non aveva valore abilitante**, ma era esclusivamente finalizzato all'assunzione dei vincitori, ossia dei candidati utilmente collocati nella graduatoria rispetto al numero dei posti messi a concorso.

Pertanto, detta categoria di docenti, che non vantava alcun titolo all'assunzione né aveva conseguito l'abilitazione all'insegnamento (il bando prevedeva l'abilitazione automatica solo per i vincitori di concorso) non solo è rientrata nel piano straordinario di assunzioni ma, senza ragione alcuna, è stata ingiustificatamente privilegiata in sede di mobilità, mediante la riserva in loro favore dei posti nella medesima provincia di assunzione (con sede provvisoria) e mediante l'inserimento in una fase di mobilità precedente a quella riservata ai docenti immessi in ruolo da GAE.

Quindi, detti docenti, nell'ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni, sono stati assunti in sede



*Avv. Adele Ambrosio*  
*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*  
*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*  
*Domicilio: Avv. Anna De Feo – Via Giacomo Doria n. 3, La Spezia*

provvisoria sui posti dell'organico potenziato nelle province di residenza.

Infine, l'illegittimo meccanismo di favore introdotto dal CCNI ha poi fatto sì che detti docenti restassero nelle medesime province, quindi a casa, essendo stati loro riservati un numero corrispondente di posti.

Tali evidenti disparità di trattamento non trovano fondamento né nella L. 107/2015, né nel D.lgs. 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego).

Anche per effetto delle evidenziate illegittimità delle OM n. 241/2016 e del CCNI, la ricorrente ha subito una ingiusta penalizzazione.

La stessa, nella compilazione della domanda di mobilità, dopo aver indicato *in primis* gli ambiti territoriali della Campania per l'attribuzione della sede definitiva, con punti **20** (+6 per il ricongiungimento al coniuge ed al nucleo familiare), ha ordinato le successive preferenze dei 100 ambiti territoriali.

Come preferenza n. 5, la ricorrente ha indicato l'ambito **CAMPANIA 0001**, in cui aveva punteggio 20, maggiore di quello della docente poi risultata assegnataria dell'ambito solo perché proveniente da GM del concorso 2012, Sig.ra D'Antuono Anna nata il 06-09-72, avente punteggio 18.

Nella preferenza n. 6 **CAMPANIA 0028**, risultano altresì assegnati docenti con punti inferiori alla ricorrente: D'Agosto Maria Rosaria, nata il 17-02-71, con punti 12; Morea Elvira, nata il 13-10-69, con punti 12; Buonerba Carmela, nata il 05-05-1977, con punti 16; Durante Giovanna, nata il 14-10-1967, con punti 16; Capparelli Angela, nata il 09-11-1979, con punti



*Avv. Adele Ambrosio*  
*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*  
*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*  
*Domicilio: Avv. Anna De Feo – Via Giacomo Doria n. 3, La Spezia*

17; Battuello Immacolata, nata il 13-10-1970, con punti 18;  
Cicatelli Maria Teresa, nata il 01-01-1975, con punti 18;  
Donadio Emilio, nato il 11-03-1966, con punti 18.

Anche nella preferenza n.8, **CAMPANIA 0021**, risultano assegnati docenti con punti inferiori alla ricorrente, perché provenienti dalla G.M. del concorso 2012, quali: Rastelli Maria Cristina, nata il 18-06-1976, con punti 13; Boccia Angela, nata il 26-08-1968, con punti 15; Monti Paola, nata il 13-10-1962, con punti 18; Sorbilli Anna, nata il 10-03-1962 con punti 18; Tito Francesca, nata il 04-01-1975 con punti 20.

Come pure nella preferenza n. 9 **CAMPANIA 0014** risultano assegnati: Regine Laura, nata il 18-05-1967, con punti 12; Graziano Daniele, nato il 15-12-1986 con punti 17; Ruggiero Serafina, nata il 18-06-1974, con punti 17; Casolaro Cinzia, nata il 21-03-1974, con punti 18; Manfrecola Maria, nata il 08-08-1971, con punti 18; Esposito Nadia, nata il 17-09-1972, con punti 18; Vincitorio Guido, nato il 26-05-1967, con punti 18. Tutti docenti con punteggi inferiori, evidentemente, a 20.

E così via procedendo nello scorrimento delle preferenze come segnalate nella domanda di mobilità.

Se a ciò si aggiunge l'altro profilo di illegittimità denunciato, riguardante la possibilità di ottenere titolarità su scuola per alcune categorie, si comprende come l'intera procedura sia completamente viziata, considerato che la ricorrente non ha, di fatto, potuto partecipare su tutti i posti disponibili.

**E' palese la lesione del diritto soggettivo della ricorrente, che ha subito una gravissima discriminazione essendole stata preclusa la mobilità a parità di condizioni** sugli ambiti





*Avv. Adele Ambrosio*  
*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*  
*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*  
*Domicilio: Avv. Anna De Feo – Via Giacomo Doria n. 3, La Spezia*

territoriali della Campania, ambiti riservati prioritariamente, quanto inspiegabilmente, ai docenti provenienti dal concorso 2012, **titolari anche di un punteggio inferiore**, in pregiudizio del merito.

**2. Altra situazione palesemente pregiudizievole è quella riguardante le operazioni di mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2014/2015.**

**L'art. 6, CCNI del 08.04.2016**, prevede:

**ART. 6 – FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI**

1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

**FASE A**

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la **sede definitiva, in una scuola** degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

**FASE B**

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto,



**Avv. Adele Ambrosio**  
**Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)**  
**PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)**  
**Domicilio: Avv. Anna De Feo – Via Giacomo Doria n. 3, La Spezia**

otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

**2. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia.** L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

#### **FASE C**

1. **Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE,** parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

#### **FASE D**

1. **Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti.** La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1

3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30.

L'art. 6 del CNMI del 2016 sopra riportato, quindi, dispone che i docenti assunti nell'a.s. 2014/2015 partecipano *“nel limite numerico di posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano*



*Avv. Adele Ambrosio*  
*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*  
*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*  
*Domicilio: Avv. Anna De Feo – Via Giacomo Doria n. 3, La Spezia*

*assunzionale 2015/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A e, se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, **otterranno la titolarità di una scuola**, secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente, saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia.”*

Ciò, tuttavia, non trova riscontro **nell'art. 1 comma 108 della L. 107/15**, laddove, si legge che **<per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico di autonomia rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/15**. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'art. 399, comma 3, del T.U. di cui al D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni per tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'a.s. 2015/16 ai soggetti di cui al comma 96 lett. b) assunti ai sensi del comma 98 lett. b) e c).>; in particolare, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015 partecipano a domanda alla mobilità territoriale e professionale anche in deroga al vincolo triennale per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell'organico di autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 agli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C.



*Avv. Adele Ambrosio*  
*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*  
*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*  
*Domicilio: Avv. Anna De Feo – Via Giacomo Doria n. 3, La Spezia*

Nulla è previsto nella legge in ordine alla possibilità prevista dall'art. 6 del CCNI di ottenere titolarità su scuola.

La differenza non è di poco conto. Invero, la norma contrattuale, attuata con l'OM 241/2016, ha introdotto una deroga alla previsione legislativa, comportante una evidente disparità di trattamento, **che ha gravemente pregiudicato i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016.**

Infatti, tale norma contrattuale, ha invogliato tutti i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 alla presentazione di domanda di mobilità, atteso che è stata prevista la possibilità, per costoro, per il caso di soddisfazione sul primo ambito richiesto, di ottenere, in tale ambito, la titolarità su scuola e non, invece, solo su ambito. **Diversamente, in base alle statuizioni della L. 107/2015 e senza tale deroga, il docente in questione, già titolare su scuola in altra provincia, difficilmente avrebbe presentato domanda per trasferimento su ambito,** dovendo sottostare come tutti gli altri, per l'assegnazione della scuola, alla cd “chiamata diretta” da parte del Dirigente Scolastico.

**3. Ulteriore profilo di illegittimità, nella procedura di assegnazione della sede, per la ricorrente va individuato nella violazione del comma 108 della Legge 107/2015, nonché nel mancato rispetto del criterio dell'attribuzione con priorità dei posti richiesti dai docenti che hanno partecipato alla fase C della mobilità, rispetto alla richiesta dei**



*Avv. Adele Ambrosio*  
*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*  
*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*  
*Domicilio: Avv. Anna De Feo – Via Giacomo Doria n. 3, La Spezia*

**partecipanti della successiva fase D, che, pertanto,  
non avrebbe potuto scavalcarli.**

**La ricorrente**, assunta in fase C e proveniente da GAE, rientrava – ex art. 6 CCNI e successiva O.M. 241/16 - nella **fase C della mobilità**, da svolgersi sui posti residuati, all’esito dei movimenti di cui alle precedenti fasi A e B.

**La fase D** della mobilità, invece, poteva essere richiesta da docenti assunti in momenti diversi rispetto alla ricorrente, ma solo **nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le precedenti fasi A, B e C.**

Avvenendo la procedura di mobilità in ordine di fasi, nessun docente partecipante alla fase D - che avrebbe dovuto svolgersi, si ripete, **dopo l’esaurimento della precedente fase C (trasferimento su tutti i posti disponibili degli abiti nazionali)** - avrebbe potuto scavalcare quelli partecipanti alla fase C, come la ricorrente.

Così, però, non è stato, poiché la prof.ssa Annarumma Daniela si è vista superare, nell’ambito territoriale **CAMPANIA 0013** - da lei indicato come preferenza n.24 – dalprof. FONTANA ORESTE FABIO, con punti 19 (punti, tra l’altro, inferiori alla deducente) che, pur rientrando nella successiva fase D, ha ottenuto l’assegnazione proprio nel suddetto ambito.

Ciò, quindi, in evidente contrasto con il disposto degli artt. 2 e 6 CCNI 2016, che impongono di tenere conto delle preferenze espresse dai docenti che partecipano alla fase precedente, prima di passare all’esame di quelle richieste dai docenti che partecipano alla fase successiva.



*Avv. Adele Ambrosio*  
*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*  
*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*  
*Domicilio: Avv. Anna De Feo – Via Giacomo Doria n. 3, La Spezia*

**Sulla base di quanto sopra, già il Giudice del Lavoro del Tribunale di Como, con ordinanza del 28 novembre 2016, si è espresso favorevolmente alle ragioni dei partecipanti alla fase C della mobilità, dichiarando che il MIUR doveva tener conto della priorità di questa fase rispetto alla D e sospendendo l'efficacia delle assegnazioni ottenute dai docenti in fase C in violazione di tale criterio.**

**Dello stesso tenore è l'ordinanza del Tribunale di Vercelli del 03.01.2017, che si deposita.**

L'aspetto più incredibile della vicenda, che aggrava l'illegittimità del comportamento del MIUR, è che la ricorrente, a fronte di tale macroscopico errore commesso dal MIUR, presentava in data 24-08-2016 istanza di conciliazione all'UST di La Spezia, con la quale evidenziava una serie di irregolarità commessi dal MIUR, tra cui l'errata assegnazione dell'ambito CAMPANIA 0013 al citato Fontana Oreste Fabio, appartenente alla fase D, che aveva scavalcato la ricorrente appartenente alla fase C, in aperta violazione della normativa e dello stesso CCNI 2016 inerenti i passaggi e i trasferimenti dei docenti.

La suddetta istanza di conciliazione non veniva assolutamente presa in considerazione dagli uffici del MIUR interessati che omettevano qualsiasi risposta alla ricorrente.

#### **4. Mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità.**

Altra questione che rileva, sotto il profilo della violazione del diritto soggettivo, è l'assoluta mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità.



**Avv. Adele Ambrosio**  
*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*  
PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)  
Domicilio: Avv. Anna De Feo – Via Giacomo Doria n. 3, La Spezia

Non è dato sapere, infatti, come l'algoritmo predisposto per l'individuazione delle sedi abbia funzionato, *rectius* se ha funzionato come avrebbe dovuto.

Quanto accaduto, in relazione all'assegnazione di alcuni ambiti in fase D, è, al contrario, la prova che sono stati commessi molti errori.

Al riguardo, si può solo registrare il netto rifiuto opposto dall'Amministrazione alle reiterate richieste di rendere noto ai diretti interessati le modalità di funzionamento, al fine di rendere possibile il normale controllo sull'attività della P.A.

Tutto ciò ha comportato indubbiamente la violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

### **Giurisdizione.**

Nel caso di specie sussiste la giurisdizione del G.O.-

Lo stesso art. 1 comma 196 della L. 107/2015 ha espressamente previsto – richiamando un principio generale dell'ordinamento giuridico – che *<Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge>*.

Tanto, oltre a quanto previsto dall'art. 63 del Dlgs n. 165/2001 in base al quale *<Sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 ...> ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi.*



*Avv. Adele Ambrosio*  
*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*  
*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*  
*Domicilio: Avv. Anna De Feo – Via Giacomo Doria n. 3, La Spezia*

*L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo”.*

Per cui, a prescindere dall'impugnazione diretta o meno della citata O.M., resta il fatto che la ricorrente, in quanto già dipendente della P.A. ha pieno diritto a rivolgersi alla G.O. per la tutela dei propri diritti soggettivi.

**&&&&&**

Ciò premesso la Prof.ssa Annarumma Daniela, come sopra rappresentata e difesa,

### **RICORRE**

A Codesto Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, Voglia accogliere le seguenti

### **Conclusioni**

1. In via principale, ritenuta la disparità di trattamento con gli assunti nell'anno 2015/2016 provenienti da GM 2012 e disapplicata la relativa norma del CCNI, dichiarare il diritto della ricorrente, Prof.ssa Annarumma Daniela, **all'assegnazione in via definitiva della sede nell'ambito CAMPANIA 0001**, il primo in cui - secondo l'ordine degli ambiti indicati nella domanda di mobilità - si è verificato il pregiudizio o, in subordine, in uno degli altri ambiti secondo le preferenze espresse (CAMPANIA ambito 0028; CAMPANIA ambito 0021; CAMPANIA ambito 0014);
2. In via subordinata, in caso di mancato accoglimento del motivo sub 1), assegnare la ricorrente all'**ambito**





*Avv. Adele Ambrosio*  
*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*  
*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*  
*Domicilio: Avv. Anna De Feo – Via Giacomo Doria n. 3, La Spezia*

**territoriale Campania ambito 0013** (in cui è stata illegittimamente scavalcata da partecipante alla fase D dei trasferimenti);

3. Assumere ogni conseguente decisione;
4. Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarre ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario

Si ritiene non vi sia necessità di operare integrazione del contraddittorio con i soggetti che hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti richiesti dalla ricorrente, poiché la domanda è volta ad ottenere l'assegnazione presso uno di tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, e ciò può avvenire anche in sovrannumero e, quindi, senza riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.

Qualora però tale adempimento venga dal Giudicante ritenuto necessario la ricorrente, **chiede sin d'ora che**, tenuto conto del numero dei potenziali controinteressati, **il Tribunale adito voglia autorizzare la notifica ex art. 151 cpc** (derogando alle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.) **mediante pubblicazione del ricorso sul sito del Miur o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria e della Campania.**

Ai sensi dell'art. 9 della L. 488/1999, si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile e che, in base alla materia del lavoro, il contributo unificato dovuto è di € 259,00.

**Si allegano:**



*Avv. Adele Ambrosio*  
*Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)*  
*PEC: [adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it)*  
*Domicilio: Avv. Anna De Feo – Via Giacomo Doria n. 3, La Spezia*

1. Domanda mobilità assegnazione ambito nazionale;
2. mail MIUR del 13/08/2016 di assegnazione ambito 09 LIGURIA;
3. mail MIUR del 31-08-2016;
4. CCNI mobilità 2016/2017 del 08.04.2016;
5. O.M. n. 241/2016 dell'08.04.2016;
6. Incarico triennale;
7. Assunzione in servizio presso Istituto Capellini Sauro di La Spezia;
8. istanza conciliazione del 24-08-2016;
9. Bollettino trasferimenti docenti scuole di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2016/2017 nella provincia di Salerno;
10. Riepilogo trasferimenti scuola secondaria secondo grado anno scolastico 2016/2017 Campania ;
11. Copia Ordinanza Tribunale di Vercelli.

I documenti allegati verranno inviati con più buste telematiche.  
Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, produrre anche in virtù della eventuale avversa costituzione.

Salvis juribus.

Rossano – La Spezia, li 10.04.2017

Avv. Adele Ambrosio

